



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2010, proposto da:
I.S.M.A. Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lo Castro, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Zoda, con domicilio eletto presso Giuseppe Augello in Catania, piazza Trento, 2;

Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento n. 20372 del 24/03/2010 con il quale il Comune di Caltanissetta ha disposto la comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art.27 del DPR n.34/2000;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caltanissetta e di Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per definire la controversia in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 104/2010.

VISTO il ricorso introduttivo con il quale la società Isma Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe recante la comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Ufficio Verifica Requisiti Imprese, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del DPR 25/01/2000 n.34 di dati per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21/12/1999 n.554, adottata dal

Comune di Caltanissetta a seguito di verifica di dichiarazioni mendaci rese dalla società ricorrente nell'ambito della gara d'appalto per la realizzazione dei lavori d'intervento sperimentale di recupero mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di 108 alloggi IACP, gara nella quale la società Isma non ha dichiarato il mancato pagamento di una cartella esattoriale n. 09720090100764375 per l'importo di € 376,66.

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta, nel quale viene precisato che la ditta ricorrente ha regolarmente partecipato alla gara di appalto, non essendo stata mai esclusa dalla stessa, e che solo a seguito di verifica a campione la dichiarazione *“di non aver commesso irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”*, è stata sottoposta a verifica ed è stata accertata la sussistenza del debito tributario derivante dalla cartella esattoriale n.09720090100764375, anno d'imposta 2005, notificata l'11/05/2009 dell'importo di euro 379,66.

RITENUTO che la difesa della società ricorrente è imperniata sul rilievo che la società non ha mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale sopra descritta (della quale ne avrebbe conoscenza solo a seguito di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in data 06/11/2009 e comunque dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara (25/06/2009) e che in ogni caso l'esiguità dell'importo del debito tributario non avrebbe potuto giustificare l'esclusione dalla gara e l'annotazione nel casellario informatico.

VISTE le ordinanze cautelari nn. 745/2010 e 1154/201 con le quali

sono stati disposti incumbenti istruttori ed è stata accolta interinalmente la richiesta misura cautelare.

RILEVATO che la documentazione depositata in esecuzione dell'ordinanza istruttoria conferma quanto accertato dal Comune di Caltanissetta: è stata, infatti, prodotta in giudizio copia dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale sopra indicata, notificata in data 11/05/2009, quindi in epoca anteriore alla presentazione della documentazione di gara;

RITENUTO che - indipendentemente dal giudizio di gravità della violazione in materia di contributi (giudizio, peraltro, rimesso alla valutazione dell'amministrazione e non all'apprezzamento dell'impresa partecipante alla gara) – la società aveva l'obbligo di rendere la dichiarazione su tutte le violazioni “definitivamente accertate”, giacché la dichiarazione in quanto tale è richiesta per un'ordinaria verifica sull'affidabilità dei soggetti partecipanti, tanto che non si comprenderebbe il meccanismo di verifica a campione, se quest'ultimo non fosse connesso all'obbligatorietà di una dichiarazione, che costituisce il sistema di riferimento per valutare la lealtà dei richiedenti (tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2009, n. 3742).

RITENUTO che per quanto sopra il ricorso è infondato e va respinto e che le spese, seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo

P.Q.M.

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune del Comune di Caltanissetta che liquida in complessivi € 4000,00 (euro quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)